



TRIBUNALE DI BUSTO ARSIZIO Seconda Sezione Civile

Il Tribunale, in seguente composizione collegiale:

Dott.	Marco Giovanni Lualdi	-	Presidente
Dott.ssa	Elisa Tosi	-	Giudice
Dott.	Nicolò Grimaudo	-	Giudice rel.

ha pronunciato il seguente

DECRETO

vista l'istanza depositata da GASDA S.R.L. ai sensi del 6° comma dell'art. 161 l.fall.;

- esaminata la documentazione allegata e verificata la completezza della stessa;
 - verificata la sussistenza dei requisiti oggettivo e soggettivo previsti dalla legge per l'accesso alla procedura di concordato preventivo;
 - verificata, in particolare, la competenza di questo Tribunale, posto che la sede legale della ricorrente si trova in Gallarate, Comune compreso nel circondario del Tribunale di Busto Arsizio;
 - rilevato che nei confronti della società ricorrente è stata depositata istanza per la dichiarazione di fallimento da parte della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Busto Arsizio, la cui procedura è stata riunita alla presente con provvedimento collegiale in pari data;
 - ritenuto di dover concedere il termine nella misura di giorni sessanta, ai sensi dell'art. 161, ultimo comma, l.fall., attesa la pendenza di procedimento per la dichiarazione di fallimento;
- considerato, al riguardo, che il termine decorre dalla data di presentazione della domanda (cfr. Cass. n. 29740/2018) e che, ove penda istanza di fallimento, non è soggetto a sospensione feriale (cfr. Cass. n. 15435/2018);
- reputato altresì opportuno nominare sin d'ora un Commissario Giudiziale;

ASSEGNA

alla ricorrente termine sino al 23 maggio 2022 per il deposito della proposta, del piano concordatario e della documentazione di cui all'art. 161, 2° e 3° comma l.fall. ovvero dell'accordo *ex art. 182-bis* l.fall.;

DISPONE

che la ricorrente depositi il 22 aprile 2022 una relazione in ordine alla gestione dell'attività di impresa, anche sotto il profilo finanziario, ed all'attività finalizzata alla predisposizione della proposta e del piano nonché una situazione finanziaria dell'impresa da redigersi separatamente al fine della sua pubblicazione nel registro delle imprese come previsto dal comma 8 dell'art. 161 l.fall.;

avvisa la ricorrente:

- che gli atti di straordinaria amministrazione possono essere compiuti solo se urgenti e previa autorizzazione del Tribunale;
- che non possono essere effettuati pagamenti di crediti anteriori rispetto al deposito della domanda;
- che occorre specifica autorizzazione del Tribunale anche per contrarre finanziamenti;
- che non possono essere effettuati pagamenti dei compensi ai professionisti per le prestazioni rese in relazione alla procedura di concordato preventivo, in quanto il riconoscimento della natura prededucibile di tali crediti presuppone l'ammissione ai sensi dell'art. 163 l.fall. (Cass. 639/2021);

nomina

Commissario Giudiziale il dott. Luca Regalia, con studio in Busto Arsizio, via Mameli n. 32, affinché renda motivato parere sulla relazione depositata dalla società ricorrente in esecuzione degli obblighi informativi imposti dal Tribunale, compiendo tutte le necessarie verifiche.

Manda alla cancelleria per la comunicazione del presente provvedimento alla società ricorrente, al Commissario e al Pubblico Ministero.

Busto Arsizio, 25/03/2022

Il giudice relatore
dott. Nicolò Grimaudo

Il Presidente
Dott. Marco Giovanni Lualdi